

### **3\_1\_2) Casellario delle imprese di lavori di importo uguale o inferiore a € 150.000**

Il Casellario informatico contiene anche informazioni relative alle imprese esecutrici di appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000. In particolare, il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento richiama i seguenti elementi:

- 1) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
- 3) stato di liquidazione o cessazione di attività;
- 4) procedure concorsuali pendenti;
- 5) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) - stazioni appaltanti;
- 6) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice;
- 7) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)- stazioni appaltanti;
- 8) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. Il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice, decorre dalla data di iscrizione nel Casellario;
- 9) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;
- 10) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- 11) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18 del Regolamento;
- 12) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 13) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2 del Codice.

Relativamente alle informazioni di cui al superiore punto 1) si fa presente che sono oggetto di inserimento nel Casellario la partita IVA o il codice fiscale per l'identificazione dell'operatore economico.

Per i punti da 2) a 8) si fa riferimento a quanto già indicato per i lavori per i quali è richiesto l'attestato SOA (paragrafo precedente).

Relativamente ai dati di cui al punto 9) si fa rinvio a quanto già indicato nel paragrafo precedente con riferimento all'inserimento nel Casellario delle notizie relative alle certificazioni di qualità aziendale ed alle loro variazioni, anche con riferimento al già citato Protocollo di intesa tra Autorità e Accredia del 16 aprile 2014.

Anche per le informazioni di cui ai punti 10), 11), 12) e 13 si rinvia a quanto già indicato nel paragrafo precedente per i lavori per i quali è richiesto l'attestato SOA. Al riguardo, si rileva che i dati relativi alla "falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18" (punto 11) pur non afferenti all'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000, per i quali non è richiesta alcuna attestazione di qualificazione, possono comunque considerarsi rilevanti anche in questa sede, in quanto nulla esclude che l'impresa esecutrice di lavori di importo inferiore ad € 150.000 possa comunque essere qualificata. Anche in tal caso, pertanto, l'informazione a presunte falsità nelle dichiarazioni rese in sede di qualificazione, può assumere rilievo e, pertanto, correttamente il Casellario la contempla.

Le informazioni che riguardano imprese esecutrici di lavori di importo uguale o inferiore ad € 150.000, come sopra dettagliate, sono inserite nel Casellario a cura dell'Autorità a seguito delle comunicazioni trasmesse quasi esclusivamente dalle stazioni appaltanti (salvo il caso delle certificazioni di qualità). Va precisato, al riguardo, che per le stazioni appaltanti sono obbligatorie le comunicazioni solo relative ad appalti di importo compreso tra € 40.000 ed € 150.000, secondo le modalità ed il livello di dettaglio specificato nei comunicati dell'Autorità del 14 dicembre 2010 e del 15 luglio 2011.

Tenuto conto che anche per i lavori di importo uguale o inferiore ad € 150.000 è previsto il rilascio del CEL, sebbene l'art 8 comma 4 del Regolamento non preveda questa fattispecie informativa, essa è comunque contenuta nel Casellario anche per le imprese non qualificate. Pertanto, per ciascuna impresa non qualificata, è possibile verificare, mediante un *link* al codice fiscale dell'impresa stessa, gli appalti aggiudicati con le informazioni più rilevanti, nonché i CEL alla stessa rilasciati. In particolare nel Casellario sono inserite le seguenti informazioni:

- CIG
- Importo a base di gara
- Categorie e classifiche del bando (ove previste)
- Importo di aggiudicazione

- Denominazione della stazione appaltante
- Data stipula contratto
- Data consegna lavori
- Data presunta fine lavori
- Importo contabilizzato alla data (ultimo invio del SAL)
- Eventuale importo da variante
- Categorie e classifiche come risultanti da variante
- Data sospensione lavori
- Data ripresa lavori
- Data fine lavori
- Data collaudo
- Importo finale risultante da collaudo